

**TRIBUNALE ORDINARIO DI FROSINONE**

-SEZIONE LAVORO-

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

*con istanza cautelare per provvedimento d'urgenza in corso di causa ex art. 669 quater e 700 c.p.c.*

per: **CAPPELLA SILVIA** (CF: CPPSLV76H46A123E), nata ad Alatri (FR) il 06.06.1976, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Magnani (CF: MGNGLC72E13H501I – P.E.C.: gianluca.magnani@oav.legalmail.it – Fax. 06/88932890) del Foro di Velletri, come da procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83, III° comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001 e con quest'ultimo elett.te dom.ta presso il suo Studio legale sito ad Albano Laziale (RM), via Virgilio 12;

- ricorrente -

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del ministro *pro-tempore* elett.te dom.to presso la sede di viale Trastevere, n. 76/A a Roma, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato* con sede in via dei Portoghesi 12 a Roma;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO** (C.F. 97248840585), in persona del direttore generale *pro-tempore*, elett.te dom.to presso la sede di viale G. Ribotta 41 a Roma, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato* con sede in via dei Portoghesi 12 a Roma;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – AMBITO TERRITORIALE DI FROSINONE** (C.F. 80009750607), in persona del direttore generale *pro-tempore*, elett.te dom.to presso la sede di Viale Olimpia 14/16 (zona Casaleno) 03100 Frosinone, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato* con sede in via dei Portoghesi 12 a Roma;

- resistenti -

oggetto: a) diritto della ricorrente di partecipare, nella provincia di Frosinone, alla terza procedura selettiva di internalizzazione degli ex LSU nell'Area del personale ATA (*Collaboratori scolastici*), avviata con decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 1391/23 a mente dell'art. 58, comma 5- septies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159;

b) diritto della ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato dal 01.09.2023 (o da altra data meglio vista) nell'ambito della procedura selettiva *de qua*, nella provincia di Roma o, in subordine, in quella di Frosinone;

c) diritto della ricorrente al risarcimento danni patrimoniali subiti;

**IN FATTO**

1. la Sig.ra Silvia Cappella, single con figlio maggiorenne disoccupato a carico, è una dei tanti ex lavoratori socialmente utili (LSU) impiegati per anni (sin dal 1996) in servizi di pulizie presso enti e scuole statali e comunali del territorio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (norma che consentiva l'impiego a tempo parziale di disoccupati per lo svolgimento di attività di utilità collettiva da parte di



amministrazioni pubbliche e altri soggetti) (cfr. doc. 9, 10 e 22);

2. nel tempo, molti dei suddetti ex LSU sono stati confermati in servizio in ottemperanza a successivi provvedimenti legislativi per supplire alle carenze di personale di diversi istituti scolastici e sono stati quindi stabilizzati, col tempo, presso le cooperative e ditte private cui venivano sistematicamente appaltati i servizi di pulizia nelle scuole;
3. questo è anche il caso della ricorrente, la quale, nel periodo compreso tra l'anno 2000 ed il febbraio 2020, ha continuativamente svolto servizi di pulizia e sorveglianza agli alunni presso istituti scolastici statali ricompresi nella provincia di Frosinone, alle formali dipendenze (tempo indeterminato) di varie ditte e cooperative che si sono avvicendate nell'affidamento dei relativi appalti (cfr. doc. 9, 10, 14);
4. segnatamente, l'istante, con contratti a tempo indeterminato, ha lavorato:
  - dal 01/01/2000 al 31/10/2010, alle formali dipendenze della Coop sociale a r.l. Emmaus di Alatri (Cod. INPS: 3306753731) presso l'Istituto professionale A. Righi di via Berlino 2 a Cassino (FR), con contratto a tempo indeterminato in regime di part time (30 ore settimanali) e mansioni di pulizie e sorveglianza alunni;
  - dal 01/11/2010 al 31/01/2014, alle formali dipendenze della Tras. Coop sociale e di volontariato ONL (Cod. INPS: 3308505132), presso l'Istituto professionale A. Righi di via Berlino 2 a Cassino (FR), con contratto a tempo indeterminato in regime di part time (30 ore settimanali) e mansioni di pulizie, sorveglianza alunni;
  - dal 01/02/2014 al 02/04/2019, alle formali dipendenze della MA.CA Srl (Cod. INPS: 7036444888), presso l'Istituto professionale A. Righi di via Berlino 2 a Cassino (FR), con contratto a tempo indeterminato in regime di part time (15 ore settimanali) e mansioni di pulizie;
  - dal 03.04.2019 al 29.02.2020, alle formali dipendenze della SNAM Lazio Sud Srl (Cod. INPS: 7026203440), presso l'Istituto comprensivo di via Val Madonna 14 di Fiuggi (FR), con contratto a tempo indeterminato in regime di part time (30 ore settimanali) e mansioni di pulizie, e sorveglianza alunni;

(cfr. doc. 9, 10 e 14)
5. il profilo professionale riconosciuto alla ricorrente nei suddetti periodi di lavoro formalmente ricondotti a contratti di lavoro subordinato, è sempre stato quello di operaia pulitrice Liv. 1 e 2 del CCNL Servizi di Pulizia / Multiservizi, cui corrispondono quei lavoratori che *"... eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti anche con l'utilizzo di semplici attrezzature e macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate."* (cfr. CCNL in doc. 4 e 5; SAP in doc. 9 ed estratto contributivo in doc. 10);
6. quanto al suo livello di scolarizzazione, la ricorrente vanta un diploma di scuola secondaria di I° grado, conseguito presso l'Istituto comprensivo Sacchetti - Sassetti di Alatri (FR) soltanto nel giugno 2020 (v. doc. 8);
7. venendo ai fatti di causa, si osserva:
8. come anticipato, la Sig.ra Cappella, dapprima come LSU e poi come dipendente delle varie ditte aggiudicatrici dei relativi appalti, ha svolto, per ben 25 anni, servizi di pulizia e ausiliario presso tre distinte scuole della provincia di Frosinone: l'Istituto comprensivo di Alatri (dal 1996 al 1999), l'Istituto



professionale A. Righi di Cassino (dal gennaio 2000 all'aprile 2019) e, da ultimo, l'Istituto comprensivo di Fiuggi (dall'aprile 2019 al febbraio 2020);

9. la stagione degli appalti di pulizia nelle scuole pubbliche statali è ufficialmente terminata proprio alla fine del mese di febbraio 2020 a mente dell'art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - con cui è stata anche pianificata e (sinora) parzialmente attuata la completa e graduale internalizzazione del personale ausiliario e/o di pulizie ivi impiegato, mediante assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta nel profilo ATA di *Collaboratore scolastico* (Area A personale scolastico ATA) (v. infra);
10. nel processo di internalizzazione de quo, si registrano, ad oggi, sei fasi, nell'ambito delle quali ben tre distinte procedure selettive di internalizzazione degli ex LSU:
  - prima fase (prima selezione), disciplinata dall'art. 58, comma 5 – ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e dal decreto MIUR n. 2200 del 6 dicembre 2019, ha riguardato i soli ex LSU che, già in possesso di licenza media o altro titolo superiore, potevano vantare almeno 10 anni di servizio nelle scuole statali (purché comprensivi degli anni 2018 e 2019) svolto nel profilo di operai addetti alle pulizie e/o ausiliari alle dipendenze di ditte appaltatrici dei relativi servizi con soli contratti a tempo indeterminato; tale procedura si è conclusa con la pubblicazione delle graduatorie provinciali e con le conseguenti assunzioni degli aspiranti ivi inclusi a decorrere dal 1 marzo 2020 (v. doc. 6-b);
  - la seconda fase, disciplinata dall'art. 58 comma 5quater del DL n. 69 del 21/6/2013, ha previsto la definizione di una graduatoria nazionale a beneficio dei richiedenti che all'esito della prima fase erano risultati in soprannumero nella provincia prescelta o che erano risultati destinatari di contratto a tempo indeterminato part-time e si è conclusa nell'estate 2020 (v. doc. 6-f);
  - la terza fase, è consistita invece in una procedura di mobilità straordinaria su base nazionale ex art. 58, comma 5-quinquies del cit. d.l. 69/2013 a beneficio di coloro che, già assunti a tempo pieno, volevano spostarsi in altra provincia sui soli posti interi residuati dalle prime due fasi;
  - la quarta fase (seconda selezione), avviata con decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione n. 951 del 16 giugno 2021 a mente dell'art. 58, comma 5-sexies del cit. decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - come introdotto dall'art. 2 del d.l. 126 del 20 dicembre 2019 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 - ha avuto ad oggetto il reclutamento a tempo indeterminato alle dirette dipendenze del MIUR, sui posti residuati dalla prima fase, del personale impiegato per almeno 5 anni anche non continuativi ed anche con contratti a tempo determinato (purché comprensivi degli anni 2018 e 2019), alle dipendenze di imprese private titolari di contratti di appalto per lo svolgimento dei suddetti servizi nelle scuole statali (v. doc. 6-g);
  - la quinta fase (terza selezione), avviata con D.D.G. Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 1391 del 11.08.2023, a mente del comma 5-septies dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ha avuto ad oggetto l'assunzione alle dipendenze dello Stato del personale in possesso dei requisiti di cui al cit. comma 5-sexies del medesimo articolo 58, che non aveva potuto partecipare alla procedura selettiva precedente per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza (cfr doc. 12 e 13);



- nell'ambito di questa terza ed ultima selezione, a mente di quanto previsto dal comma 5-septies dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ha avuto luogo anche una ulteriore fase (la sesta) nell'ambito della quale, mediante formazione e scorrimento di apposita *graduatoria nazionale*, è stato possibile per gli aspiranti idonei non soddisfatti per la provincia di domanda, chiedere ed ottenere una assunzione a tempo indeterminato su scuole di altra provincia all'uopo prescelta (v. doc. 17 e 18);
- 11. orbene, nell'ambito della suddetta terza ed ultima selezione, l'Amministrazione convenuta ha dato concreto avvio all'iter relativo all'internalizzazione degli ex LSU occupati su Rieti e Frosinone, province entrambe escluse dalla tornata precedente (v. doc. 13);
- 12. essendo in possesso dei relativi requisiti (ben più dei prescritti 5 anni di lavoro subordinato presso appalti di pulizie nelle scuole pubbliche statali, comprensivi degli anni 2018 e 2019), la Sig.ra Cappella, in data 25.08.2023, ha presentato la sua domanda (*on line*) di partecipazione alla suddetta terza ed ultima selezione per le internalizzazioni degli ex LSU nell'Area del personale ATA (*Collaboratori scolastici*) nelle scuole della provincia di Frosinone (v. doc. 14);
- 13. nell'apposita sezione dedicata ai requisiti di partecipazione, ella ha rilasciato, spuntandole, le seguenti dichiarazioni:

#### DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Presenta, per la provincia di FROSINONE domanda di partecipazione alla procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 5 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, a tal fine dichiara:

- Dichiaro, a pena di esclusione, che la provincia selezionata è la stessa in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestavo la mia attività lavorativa alla data del 29 Febbraio 2020.
- Dichiaro di aver svolto dal 2000 in poi per almeno 5 anni, anche non continuativi, nei quali sono inclusi gli anni 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi.
- Dichiaro di essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di primo grado.
- Dichiaro di non essere inserito nelle graduatorie di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto legge 21.6.2013, n. 69.
- Dichiaro di non essere inserito nella graduatoria di cui all'articolo 1 comma 622 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
- Dichiaro di non essere inserito nelle graduatorie di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto legge 21.6.2013, n. 69.
- Dichiaro di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo
- Dichiaro di non essere stato destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, nè di essere stato destinatario di interdizione da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori
- Dichiaro di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale
- Dichiaro di non aver riportato condanne penali per reati di cui all'articolo 73, del D.P.R. 9/10/1990, n. 309 o per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale;
- Dichiaro di non aver riportato condanne penali per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;

(v. doc.);



14. la ricorrente ha poi atteso la pubblicazione delle graduatorie confidando di poter finalmente coronare il sogno di una vita: quello di lavorare alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica presso la quale ha prestato servizio per ben 25 anni... (cfr. doc.);
15. all'esito della verifica di rito sui suoi requisiti, tuttavia, l'USR Lazio, con DDG prot. 1961 del 09.10.2023, ha disposto la sua esclusione dalla procedura selettiva per l'internalizzazione degli ex LSU come Collaboratori scolastici, sul presupposto che difettesse, nel caso di specie, il requisito di ammissione alla procedura selettiva di cui all'art. 5, comma 6, lett. m) del cit. bando (DDG Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 1391/23), ovverosia quello "[...] di non aver riportato condanne penali per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. ... [...]" (v. DDG in doc. 15);
16. a quel punto la ricorrente, che non ha carichi pendenti, ha fatto mente locale ed ha capito di essere stata esclusa a causa di due risalenti condanne, di cui:
  - la prima (reclusione mesi 2 e gg. 20), per *resistenza a pubblico ufficiale* (art. 337 c.p.) risalente al 25.08.1994, irrogatale con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 e 445 c.p.) del GIP Pretura di Frosinone (irrevocabile) del 13.04.1995, con i benefici della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p.
  - la seconda (multa di € 500,00) per *lesione personale* (art. 582 comma 2 c.p.) risalente al 12 luglio 2007, irrogatale con sentenza irrevocabile Giudice di Pace di Alatri del 24.05.2012
 (v. casellario in doc. 11-a);
17. disorientata ed interdetta per quanto accaduto, questa ONESTA LAVORATRICE ha inutilmente provato a prendere contatti con l'Amministrazione convenuta per spiegare che non aveva voluto occultare alcunché su quei precedenti di cui si era semplicemente dimenticata e che, in ogni caso, i reati in questione:
  - erano lievi e risalenti;
  - non avevano carattere ostativo ai fini della sua assunzione nella Scuola statale;
  - per quanto ne sapeva lei, alla luce delle spiegazioni fornitele al tempo dal suo legale, gli stessi erano ormai estinti e dunque neppure più rilevanti;
18. non è servita a far tornare sui suoi passi la controparte neppure la lettera a mezzo PEC del 4 dicembre 2023 con cui la ricorrente, per tramite dello scrivente Studio legale, ha diffidato la prima a reinserirla nella procedura in ragione del fatto che, nel caso di specie, a dispetto di quanto contestatole nel provvedimento di esclusione in oggetto, non aveva reso alcuna dichiarazione volutamente mendace né prodotto documentazione falsa, essendo stata oltretutto fuorviata dal campo di cui a pag. 2 della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto (*DOMANDA DI PARTECIPAZIONE*) predisposta dall'Amministrazione stessa, laddove era stato chiesto di riferire solo ed unicamente in merito a eventuali:
  - sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori e/o





di interdizioni da incarichi nelle scuole o in altre strutture con minori;

- provvedimenti di dispensa dall'impiego nella PA per scarso rendimento o di licenziamento ovvero ancora di provvedimento di decadenza dall'impiego per produzione documenti falsi;
- condanne penali per reati ex art. 73 DPR 309/1990 e per taluno dei delitti di cui agli artt. 600 septies e 609 novies c.p.;

- condanne penali per reati che costituiscono impedimento all'assunzione nella PA,

nessuna delle quali sussistente nella fattispecie;

(v. lettera in doc. 21-a);

19. nella stessa missiva, è stato evidenziato anche che, per una delle due condanne subite in passato, la sospensione condizionale della pena, prima, e la successiva condotta della ricorrente (che non ha commesso reato od una contravvenzione della stessa indole nei cinque anni successivi e che ha adempiuto agli obblighi impostigli dal giudice), poi, avevano determinato l'estinzione del reato ex art. 167 c.p. di guisa che, a maggior ragione, la ricorrente sapeva che il suo reato doveva considerarsi come mai avvenuto (*abrogatio criminis*) (v. doc.);
20. anche per i suddetti motivi ed alla luce della lievità delle condanne riportate, lo Scrivente studio legale, onde fugare ogni ragionevole dubbio sull'insussistenza di una qualche plausibile lesione dell'elemento fiduciario dal carattere irrimediabile, ha rimarcato l'assoluta infondatezza di ogni presunzione sulla volontà della Sig.ra Cappella di nascondere qualcosa del suo passato all'Amministrazione convenuta in vista della sua assunzione alle sue dipendenze – dunque anche l'insussistenza di una qualche reale lesione dell'elemento fiduciario -, chiedendo quindi l'annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione (v. doc.);
21. a tale missiva, l'USR Lazio ha replicato con nota prot. 19532 del 13.12.2023 nella quale si legge: “*Con riferimento alla Sua richiesta del 04.12.2023 di revoca in autotutela del decreto di esclusione dalla procedura di cui all'oggetto della candidata Sig.ra Cappella Silvia, si conferma quanto disposto con il suddetto decreto di esclusione in quanto le condanne penali riscontrate a carico della Sua assistita mediante gli accertamenti di rito sono tali da impedire l'assunzione presso una pubblica amministrazione (art. 5 comma 6 lett. m DDG 1391 dell'11.08.2023). Per quanto sopra esposto si comunica che la Sua richiesta non può essere accolta.*” (v. nota USR in doc. 21-b);
22. orbene, la rigida presa di posizione dell'Amministrazione è illegittima per gli assorbenti motivi riepilogati nella missiva del 4 dicembre us nonché alla luce delle seguenti ulteriori ragioni in fatto ed in diritto (di cui si riferirà meglio in punto di diritto):
23. è anzitutto pacificamente da escludersi che le risalenti condanne subite dalla ricorrente abbiano ad oggetto REATI OSTATIVI all'assunzione nella PA e, segnatamente, nella Scuola statale (v. elenco reati ostativi in diritto);
24. è poi infondata, dunque illegittima, ogni presunzione che la ricorrente abbia voluto occultare il suo passato all'Amministrazione convenuta con dichiarazione mendace; tra i tanti aspetti che la escludono devono annoverarsi, oltre a quelli già evidenziati nella impugnativa del 4 dicembre us, anche i seguenti:
  - il casellario giudiziale della ricorrente riporta quelle condanne e dunque non si comprende proprio come potrebbe una persona dotata di media intelligenza sperare che l'Amministrazione non ne fosse



- o venisse a conoscenza (v. doc.);
- come anticipato, quelli per i quali la ricorrente è stata in passato condannata, non sono reati ostativi all'assunzione nella Scuola e dunque non si comprende cosa avrebbe avuto mai da guadagnarci la Sig.ra Cappella sottacendo volutamente i suoi precedenti penali (v. in diritto);
25. escludono, altresì, una legittima presunzione su tale denegata volontà di occultamento anche:
- a) le indicazioni fuorvianti contenute nel modulo di domanda (già evidenziate nella lettera di diffida del 4 dicembre us), da un lato, e la bassa scolarizzazione della ricorrente, dall'altro (che ha conseguito il diploma di scuola media solo nel giugno 2020) (v. doc. ed al precedente cap. 13);
  - b) il carattere assai risalente e lieve dei reati commessi che la ricorrente neppure ricordava;
  - c) l'avvenuta estinzione del reato di *resistenza a pubblico ufficiale* commesso nel 1994, ai sensi dell'art. 167 c.p. (ovvero a seguito del decorso dei cinque anni di durata del periodo di sospensione condizionale della pena, senza commissione ulteriori reati), con conseguente *abrogation criminis* e la natura particolarmente lieve della condanna relativa all'altro precedente penale (semplice *multa*) (v. in diritto);
  - d) il fatto che la ricorrente abbia lavorato per ben 25 anni nelle Scuole statali della provincia di Frosinone, maturando la convinzione che non sussistesse alcunché di ostativo al suo impiego diretto per la PA;
  - e) il fatto che la ricorrente, a causa di una patologia cronica *tiroidite di hashimoto* o tiroidite cronica autoimmune, è soggetta alla tipica sintomatologia ad essa connessa, che comprende anche perdita e vuoti di memoria (v. certificazione medica in doc. 23-a e scheda riepilogativa della sintomatologia connessa alla suddetta patologia estratta dalla home page del sito web [www.humanitas.it](http://www.humanitas.it) in doc 23-b);
26. tenuto conto, poi, di quanto testé riferito in ordine allo scarso pregio di qualsivoglia tesi sulla natura volutamente mendace della ricorrente, si evidenzia come, per autorevole giurisprudenza, non possa neppure operarsi alcun "automatismo" legato al dato oggettivo della non conformità al vero di quanto dichiarato in domanda circa l'esistenza di precedenti penali, dovendosi invece sempre valutare se l'omissione abbia ad oggetto "... la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. (v. in diritto);
27. si rimarca infine l'ipocrisia e scarsa coerenza di una Amministrazione – quella convenuta - che lascia lavorare una persona per ben 25 anni nella Scuola statale con mansioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle di *Collaboratrice scolastica* (avendo la ricorrente svolto anche mansioni di sorveglianza alunni oltre a quelle di pulizia), salvo poi "scaricarla" sulla base di una dichiarazione irregolare su precedenti penali irrilevanti e senza neppure aprire una qualche istruttoria finalizzata ad accertare l'animus nocendi o decipiendi;
28. a tale ultimo proposito, è appena il caso di rimarcare – vista la divisata rilevanza della circostanza ai fini del decidere - che l'Amministrazione scolastica non ha alcuna discrezionalità nel decidere se assumere o meno chi ha dei precedenti penali non ostativi; in altri termini, o le condanne subite dall'aspirante sono state irrogate per reati ostativi (ed allora nulla quaestio sul dovere di esclusione dalla procedura selettiva di turno) oppure l'assunzione, in presenza di tutti gli altri requisiti e di un punteggio utile, resta



dovuta;

29. fermo quanto sopra e riprendendo la narrazione, si evidenzia che, all'esito delle selezioni provinciali, i candidati giudicati idonei sono stati collocati in graduatorie provinciali di merito formulate sulla base del punteggio complessivo conseguito ed approvate dall'USR competente; per la provincia di Frosinone è stata pubblicata apposita graduatoria in data 25.10.2023 (prot. 1984 del 13.10.2023), nella quale (ovviamente) la ricorrente non è stata inserita (v. in doc. 16);
30. ad oggi, ancora non risultano disposte assegnazioni alle scuole di Frosinone degli ex LSU inseriti nella suddetta graduatoria del 25.10.2023 per temporanea indisponibilità di posti disponibili, di guisa che l'USR competente per territorio scorrerà la stessa, nei limiti dei posti che si renderanno disponibili a partire dal prossimo a.s. 2024/2025 *"nell'ambito dei posti di cui all'articolo 58, comma 5-ter del Decreto-Legge e al netto delle risorse prioritariamente destinate, ai sensi del comma 5-septies, alla trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter, 5-sexies e 5-septies"* (v. art. 8 del bando);
31. tuttavia, agli aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali e non ancora immessi in ruolo, è stata concessa la possibilità di inserimento nella distinta graduatoria nazionale di cui all'articolo 58, comma 5-septies, del Decreto-Legge 69/13, finalizzata al conferimento dei posti interi su provincia diversa rispetto a quella per la quale era stata presentata domanda, che erano residuati all'esito della seconda procedura selettiva (art. 58 comma 5-sexies del d.l. 69/2013) (cfr. doc. 17 e 18);
32. tali aspiranti hanno potuto presentare domanda dal 31 ottobre al 10 novembre 2023 e sono stati poi convocati il 28.11.2023 mediante scorrimento della stessa (cfr. doc.);
33. se non fosse stata ingiustamente esclusa, la ricorrente, che si ricorda essere disoccupata dal marzo 2023, avrebbe certamente partecipato a tale ulteriore fase su base nazionale per accedere ad un posto di Collaboratrice scolastica su Roma, avendo ella estrema necessità di lavorare e non risultando affatto proibitiva la distanza tra la provincia di residenza e quella testé menzionata;
34. lo avrebbe fatto ai sensi dell'art. 6 del DDG Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 2163 del 30.11.2023, presentando la sua domanda nel termine di cui sopra (v. doc. 17);
35. sta di fatto che la suddetta *graduatoria nazionale* è stata pubblicata con decreto D.G. Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 2390 del 17.11.2023 ed all'esito delle operazioni di reclutamento a tempo indeterminato che ne sono seguite per gli aventi diritto ivi graduati mediante scorrimento della stessa (28.11.2023), sono residuati numerosi posti su Roma (cfr. doc. 18 e 19);
36. segnatamente, all'esito delle assegnazioni mediante scorrimento grad. nazionale, risultano ancora disponibili per le stabilizzazioni degli ex LSU, su Roma, ben 173 posti per Collaboratori scolastici presso scuole distribuite in numerosi distretti, tra i quali: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 023, 024, 025, 026, 027, 033, 037 (v. doc. 19);
37. dunque, la ricorrente sarebbe oggi certamente una Collaboratrice scolastica a tempo indeterminato presso una scuola di Roma con decorrenza giuridica dal settembre 2023 se non fosse stata ingiustamente esclusa dalla procedura de qua per i motivi testé illustrati;
38. con decorrenza dalla effettiva presa di servizio, ella percepirebbe anche lo stipendio iniziale (fascia 0) per Collaboratori scolastici (v. tabelle stipendiali CCNL in doc. 1);





39. la ricorrente, vive ad Alatri con un figlio maggiorenne disoccupato a carico (Cristian Belli n. il 02.01.2003 ad Alatri), non ha parenti in grado di sostenerla economicamente ed è disoccupata sin dal marzo 2023 (cfr. doc. 9, 10 e 22);
40. attualmente, ella percepisce la NASPI ma tale indennità, per la sua esiguità, non le consente di affrontare spese che non siano quelle appena sufficienti per la sola sopravvivenza ed oltretutto non le verrà più erogata a decorrere dall'ormai prossimo mese di maggio 2024 (v. doc. 20-b);
41. per lei, anche la minima e necessaria spesa extra imprevista costituisce un problema enorme e difficilmente risolvibile;
42. la ricorrente, infatti, non è ancora in età pensionabile, ha una età che generalmente non agevola la ricerca di occupazione (48 anni) ed ha già quasi interamente fruito della NASPI, in scadenza il prossimo mese di Maggio 2024 (v. doc. 20-b);
43. ella inoltre deve curare e tenere sotto controllo la propria patologia con esami, visite e periodici trattamenti farmacologici assolutamente gravosi per le sue esigue risorse (v. cap. 23);
44. l'assoluta precarietà economica che contraddistingue questa fase della sua vita la porta ad autolimitarsi in quasi tutti gli ambiti e progetti della vita privata;
45. a fronte delle limitazioni su aspetti fondamentali della vita privata, poi, anche la sfera del tempo libero è stata inevitabilmente accantonata, dovendo ella rinunciare sistematicamente a cene con amiche ed amici, vacanze, gite, svaghi vari, tempo libero, *hobbies*, ecc.;
46. fermo quanto sopra, il presente ricorso ha ad oggetto:
  - l'accertamento del diritto della ricorrente di partecipare alla terza fase della procedura di internalizzazione degli ex LSU di cui al cit. art. 58, comma 5- septies del cit. decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e, per l'effetto, di essere riammessa nella stessa con inserimento nella graduatoria per la provincia di Frosinone pubblicata in data 25.10.2023 (prot. 1984 del 13.10.2023) e di essere altresì assunta a tempo indeterminato alle dirette dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito in una delle sedi scolastiche nella provincia di Roma risultanti ancora disponibili all'esito della sesta ed ultima fase (cd *nazionale*), o, in subordine, di essere beneficiaria di accantonamento posto nella provincia di Frosinone, tenuto anche conto delle priorità di scelta derivanti dal punteggio vantato nella graduatoria degli aspiranti cui ella ha diritto di essere inserita;
  - il risarcimento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente, commisurato all'intero ammontare delle retribuzioni perse a decorrere da dicembre 2023 e nelle more del presente giudizio, tenuto conto che, per il profilo del *Collaboratore scolastico* (Area A personale scolastico ATA), il trattamento stipendiale iniziale annuo previsto è oggi pari ad € 16.427,76 (valori per 12 mensilità), ovvero € 1.368,98 mensili (v. CCNL in doc. 1, 2 e 3 nonché in diritto).
47. per tutti i motivi riepilogati sopra (si vedano in particolare i precedenti capp. 35 e 36), si ha valido motivo di ritenere che ad oggi non esistano controinteressati nell'ambito del presente giudizio; per mero tuziorismo difensivo si evidenzia, in ogni caso, che l'odierna ricorrente non è nelle condizioni di individuarli e/o citarli in giudizio atteso che, come ben noto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, per propalate ragioni di Privacy, non pubblica mai i dati anagrafici completi e/o indirizzi di residenza del personale coinvolto in procedure selettive (cfr. doc.);



## IN DIRITTO

### 1. PRELIMINARMENTE: SULLA GIURISDIZIONE

Nel caso di specie, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, atteso che la ricorrente lamenta la violazione di un suo diritto all'assunzione basata sulle disposizioni di legge vigenti. Orbene, delineati i contorni della presente causa, risulta pacifica la giurisdizione dell'Ago come peraltro ribadito, anche di recente, dal Tribunale di Roma, che, con sentenza n. 2823/2019 conforme a numerosi precedenti della stessa Cassazione, ha ribadito quanto segue: *".... Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo; Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario"*.

Come premesso, siffatta pronuncia si cala nel solco di numerosi precedenti giurisprudenziali di legittimità (v. ex multis, Cassazione - Sezioni Unite ordinanza n. 21196 del 13 settembre 2017, ordinanza n. 25972 del 16/12/2016; ordinanza n. 25840/2016).

\*\*\*

### 2. NEL MERITO

#### **2.1 - in via preliminare, sui reati ostativi all'assunzione nella PA e, segnatamente, nella Scuola**

Mette conto anzitutto sgomberare il campo da ogni dubbio: le condanne riportate dalla ricorrente in passato (v. cap. 16 della premessa in fatto) non riguardano reati ostativi all'assunzione nella PA. Tali sono, appunto:

- a) i delitti previsti dall'art. 416 bis codice penale (associazione a delinquere di stampo mafioso) o per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotropi di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
- c) un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);
- d) reati accertati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena



non inferior a due anni di reclusione per delitto non colposo; è altresì preclusivo

- e) l'essere sottoposti al procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;
- f) l'essere destinatari dell'applicazione, anche se con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Alle condizioni ostative all'impiego con la Pubblica Amministrazione, vanno ad aggiungersi, per il comparto Scuola, le condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione materiale pornografica), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) e 609-undecies (adescamento di minori) del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

\*

## **2.2 - sui casi di esonero dall'obbligo dichiarativo di condanne**

**Il comma 7 dell'art. 28 del DPR 14 novembre 2002, n.313** (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*), come modificato dall'art. 4, comma 1 lett. G) del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 (*Riforma Or. della legge sul casellario giudiziale*), prevede che «*Nei certificati del casellario giudiziale richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi di cui ai commi 2 e 3, (quindi, rispettivamente il certificato selettivo che contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto, pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore, ed il certificato generale che riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto e che è rilasciato quando non può procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti – n.d.r.) non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative:*

- a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'art. 167, comma 1, C.P.;*
- b) ai provvedimenti che ai sensi dell'art. 464-quater C.P.P. dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché alle sentenze che ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p. dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;*
- c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis C.P.».*

il successivo **comma 8 del medesimo art. 28** prevede, poi, che “*L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'articolo 24, comma 1*”.

Le iscrizioni di cui al cit. **art. 24 comma 1 del medesimo DPR 313/2002**, sono quelle relative a:

- a) condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175



*del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;*

- b) condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;***
- c) condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;*
- d) condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;*
- e) provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali;***
- f) condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;*
- f-bis) provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;*
- g) provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate*
- h) provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;*
- i) provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;***
- l) provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;*
- m) provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;*
- m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;*
- m-ter) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;*

Dunque, tenuto conto del riferimento della previsione di cui al cit. art. 28, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica (Testo Unico sul casellario giudiziale), come modificato dall'art. 4, comma 1 lett. G) del D.Lgs. 2 ottobre 2018 n. 122 (Riforma Or. della legge sul casellario giudiziale) anche al precedente comma 7, oltre che all'art. 24, comma 1, la ricorrente non era tenuto a dichiarare in domanda le risalenti condanne.

Né può validamente obiettarsi muovendo dall'assunto del carattere derogatorio delle disposizioni di cui al D.D.G. Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 1391 del 11.08.2023 con cui è stata avviata la procedura, atteso che, come ricordato anche dal **Tribunale di Massa** con recente **sentenza n. 236 del 07/01/2022** emessa in una causa avente ad oggetto un caso ben più grave di quello *sub iudice* –vertendosi in tema di reati ostativi non dichiarati in sede di domanda inserimento nelle GPS – “[...] ... *il Testo Unico sul casellario giudiziale, di cui al combinato normativo disposto di cui sopra, costituito, come abbiamo visto, dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo Unico sul casellario giudiziale), e dal Decreto*



*Legislativo 2 ottobre 2018 n. 122 (Riforma Or. della legge sul casellario giudiziale), che lo ha poi in parte modificato, si pone, nella gerarchia delle fonti del diritto, al secondo livello, o addirittura la primo se si volessero considerare la Costituzione e le leggi costituzionali collocate su una sorta di “livello zero”, come taluni settori della dottrina costituzionalistica ritengono, quindi su di un piano nettamente superiore ad un'ordinanza ministeriale.*

*In tal senso, attingendo alle più elementari nozioni del diritto costituzionale, è da rilevare che il decreto del Presidente della Repubblica, così come il decreto legislativo, sono due fonti normative di rango secondario, poste quindi al di sotto solo della Costituzione e delle leggi costituzionali, se non, come abbiamo visto, addirittura primario, da porre, senza alcun dubbio, sul medesimo piano della legge e del decreto legge, mentre l'ordinanza ministeriale, sulla base del dettato della quale è stata esclusa la ricorrente dalle graduatorie in esame, con le conseguenze già esposte, è una fonte di diritto residuale ed inferiore, che si colloca invece al quarto livello della suddetta gerarchia delle fonti, cioè al di sotto della Costituzione e delle leggi costituzionali, della legge e degli atti a questa equiparati, e dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (c.d. D.P.C.M.) e dei Decreti dei Ministri, o ministeriali, ovvero al terzo livello, a seconda sempre della collocazione che si ritiene più opportuno operare della Costituzione e delle leggi costituzionali nell'ambito della gerarchia delle fonti.*

*Pertanto, già indipendentemente dalla fondatezza, o meno, delle contrapposte interpretazioni dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, la questione potrebbe essere risolta semplicemente sul piano del principio di gerarchia delle fonti. Tale principio, cardine nell'ordinamento italiano, proclama che una fonte di grado inferiore non può derogare ad una fonte di grado superiore, per cui, nel caso di specie, qualunque possa essere la “ratio” dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020, che è essenzialmente, secondo quanto illustrato nella comparsa di costituzione in giudizio di parte resistente, quello di consentire agli Organi centrali o periferici del Ministero dell'Istruzione la situazione personale degli aspiranti docenti, ed in qualunque misura, in tal senso, possa ampliare il novero delle condanne da dichiarare per lo scopo illustrato, non può avere, in nessun modo, efficacia derogatoria delle precise indicazioni normative meglio sopra indicate del Testo Unico sul Casellario giudiziale, alle quali occorrerà sempre ed esclusivamente fare riferimento, che espressamente escludono le condanne per le quali è stato riconosciuto il beneficio della non menzione dallo spettro di quelle di cui dar conto. [...] Secondo il diverso parere del resistente Ministero dell'Istruzione, invece, la disposizione, già sopra descritta, di cui all'art. 7 dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione 10 luglio 2020, n. 60 (Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo) rappresenterebbe una deroga, come legge speciale, alle previsioni di cui al combinato normativo disposto costituito dagli artt. 24, comma 1, e 28, commi 7 e 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo Unico sul casellario giudiziale), come modificati rispettivamente dagli artt. 4, comma 1 lett. b) e lett. g) del D.Lgs. 2 ottobre 2018 n. 122 (Riforma Or. della legge sul casellario giudiziale), norma da ritenere applicabile dagli Organi scolastici nazionali e locali del Ministero dell'Istruzione, nell'ambito della generale discrezionalità della Pubblica Amministrazione, per la particolare necessità di conoscenza degli stessi rispetto alle situazioni personali dei docenti aspiranti all'inserimento nelle GPS, e quindi per il pregnante aspetto di pubblica fede che le*





dichiarazioni degli stessi circa le eventuali condanne penali riportate costituirebbero per la peculiarità del settore scolastico, di guisa che l'eventuale mendacio, o comunque l'omissione dichiarativa, da parte dei docenti aspiranti, di eventuali dette condanne riscontrati nelle domande di inserimento nelle GPS presentate dagli stessi, rappresenterebbero un ostacolo insormontabile all'accettazione della domanda di iscrizione alle GPS dell'aspirante docente interessato.

Anzitutto l'orientamento suddetto, secondo questo scrivente Giudice, erra per eccesso di interpretazione finalistica nell'attribuire alla dichiarazione dei docenti aspiranti all'inserimento nelle GPS circa le eventuali condanne penali riportate quel pregnante aspetto assoluto di lealtà e di pubblica fede che le dichiarazioni costituirebbero, quasi che gli Organi scolastici non avessero altri mezzi per accertare la veridicità delle dichiarazioni stesse; non è così, lo precisano con chiarezza i primi sei commi dell'art. 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo Unico sul casellario giudiziale), come modificati dal D.Lgs. 2 ottobre 2018 n. 122 (Riforma Or. della legge sul casellario giudiziale) che prevedono: (Comma 1) "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando è necessario per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere, con le modalità di cui all'articolo 39, in relazione a persone maggiori di età, il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3, nonché i certificati di cui agli articoli 27 e 28- bis.

(Comma 2) Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata è conforme all'estratto di cui all'articolo 4.

(Comma 3) Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed è rilasciato quando non può procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti.

(Comma 4) I dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e solo ai fini del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta.

(Comma 5) Il certificato selettivo e' rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18 quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalità di cui all'articolo 39.

Comma 6). Il certificato generale è rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18:

- a) quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalità di cui all'articolo 39;
- b) nelle more della stipula o della modifica della convenzione di cui all'articolo 39 e della realizzazione delle procedure informatiche finalizzate all'accesso selettivo;
- c) nel caso di motivate richieste relative a procedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli indicati in convenzione.".

Prova sia di tutto quanto sopra previsto dalla normativa citata è il fatto che, nella presente fattispecie, l'Amministrazione scolastica non ha avuto alcun problema ad accedere al certificato generale del casellario giudiziale della docente aspirante all'inserimento nelle GPS della provincia di Ma. Ca. Prof. Mi. e a rilevare la condanna penale meglio sopra descritta che la stessa aveva riportato; d'altronde un analogo potere è previsto, a favore della Pubblica Amministrazione dagli artt. 43,46 e 71 del Decreto del Presidente della



*Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che è il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, al fine del controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. ....[...] allora non si può poi attribuire alla dichiarazione dei docenti aspiranti all'inserimento nelle GPS circa le eventuali condanne penali riportate quel pregnante aspetto assoluto di lealtà e di pubblica fede che le dichiarazioni costituirebbero, al punto tale che l'eventuale mendacio, o comunque l'omissione dichiarativa, da parte dei docenti aspiranti, di eventuali dette condanne riscontrati nelle domande di inserimento nelle GPS presentate dagli stessi, rappresenterebbero un ostacolo insormontabile all'accettazione della domanda .... Ma, a parte questo argomento, che, tutto sommato, potrebbe essere ritenuto non decisivo, l'argomento giuridico fondamentale, sempre a parere di questo giudicante, per confutare l'orientamento interpretativo opposto meglio sopra indicato è che il discrimine tra quello che va inserito, o meno, nei certificati penali del casellario giudiziale nelle sue varie versioni previste dalla legge e, soprattutto, tra quello che il cittadino che, per qualsiasi motivo, debba presentare una certificazione ad un organo della Pubblica Amministrazione deve dichiarare, o meno, delle eventuali condanne penali ricevute, nel temperamento tra gli opposti beni e valori giuridici del diritto-dovere della Pubblica Amministrazione di conoscere le eventuali condanne penali riportate da un cittadino ed il diritto di quello stesso cittadino alla riservatezza delle sue situazioni giuridiche soggettive personali, tale discrimine lo fanno le specifiche normative generali di settore costituite appunto dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, cioè dal Testo Unico sul casellario giudiziale, e dalla successiva legge di riforma di questo di cui al D.Lgs. 2 ottobre 2018 n. 122 (Riforma Or. della legge sul casellario giudiziale). [...] Eventuali deroghe al regime generale suddetto dovrebbero essere anzitutto dichiarate espressamente nella presunta norma derogatoria speciale e poi, soprattutto, dovrebbero essere contenute in una norma quanto meno di pari rango istituzionale rispetto a quella generale, quindi in una norma avente forza di legge. [...]". (v. allegato 24)*

\*

**2.3. – in ogni caso, sul generalissimo obbligo della PA di accertare l'eventuale carenza del requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A anche in caso di dichiarazioni risultanti non veritiere**

La scrivente difesa condivide appieno – facendole interamente proprie – le argomentazioni con cui il **Tribunale di Trapani – Sez. Lav.,** con recentissima ed autorevole **sentenza 01/05/2023, n. 216**, ha deciso un caso assolutamente analogo a quello *sub iudice*, stabilendo quanto segue: “[...] ... **la Suprema Corte, anche di recente (Cass. n. 12460/2022), ha ribadito i principi enunciati da Cass. n. 18699 del 2019 secondo cui "il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d d.p.r. 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.p.r. 445/2001) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55 -quater, lett. d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti".**



*Nella citata sentenza si è altresì chiarito che la stessa Corte (Cass. 23 settembre 2016, n. 18719), nel ritenere che "la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000" ha avuto cura di precisare che ciò costituiva "effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti" per tali evidentemente intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare.*

*La tutela del buon andamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni non può infatti giungere, pena l'intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto (v. Corte Costituzionale 329/2007), fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l'erroneità o l'insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale. Sicché è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo (così Cass., n. 18699 del 2019, come richiamata da Cass. n. 12460/2022).*

*In senso conforme, è stato pure affermato che "In tema di accesso al pubblico impiego, la decadenza del dichiarante "dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, si verifica ogni qualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio; ne consegue che la decadenza in questione - risolvendosi in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso - va apprezzata in termini di rifiuto dell'amministrazione di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro, del quale, pertanto, non si potrà tener conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera" (Cass. n. 22673 del 19/10/2020).*

*E' allora rilevante l'accertamento in concreto dell'incidenza di quanto erroneamente taciuto rispetto all'assunzione. In altri termini, non va dato rilievo alla dichiarazione omissiva in sé, ma occorre verificare la rilevanza sostanziale della omissione rispetto ai requisiti necessari per partecipare alla graduatoria e per assumere l'impiego.*

*Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (Cass. n. 18699 dell'11.7.2019) ha precisato che "rispetto al caso delle condanne penali pregresse, la decadenza ex lege, al di fuori dal procedimento disciplinare, può trovare applicazione solo se la dichiarazione mendace riguarda condanne che non avrebbero in ogni caso consentito l'instaurazione del rapporto di pubblico impiego".*

*Nel caso di specie - in disparte l'assenza di deduzioni sul punto da parte dell'amministrazione convenuta, la quale si è limitata ad affermare genericamente la decadenza ipso iure per il fatto in sé della dichiarazione mendace - risulta agli atti che la condanna penale riportata dalla ricorrente non precludeva di per sé l'instaurazione del rapporto di lavoro. [...] La legge ordinaria prevede un elenco tassativo di fattispecie incriminatrici che, se oggetto di condanna in capo agli aspiranti partecipanti, operano alla stregua di reati ostativi all'accesso alle graduatorie (e conseguentemente all'assunzione), per l'intrinseca gravità dell'offesa e del disvalore penale, oggetto di una vera e propria "presunzione" di legge, integrando così un vizio genetico del rapporto.*

*Epperò, la condanna che ha interessato la ricorrente prevedeva la pena della reclusione ad anni 1 e mesi*



*10 (v. Certificato del Casellario Giudiziale prodotto in all.5 da parte resistente), e quindi inferiore al limite sopra indicato al fine della configurabilità dei reati ostativi all'accesso alle graduatorie (e conseguentemente all'assunzione).*

*Non può dunque ravvisarsi alcun vizio genetico del contratto cui poteva conseguire la decadenza in questione. [...]”.* (v. allegato 24)

Argomenti analoghi a quelli testé evidenziati sono stati svolti anche dal Tribunale Massa - Sez. lav., che, con la cit. sentenza n. 236 del 07/01/2022, ha chiarito che “[...] .... *la presunta violazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, precisamente dell'art. 75 del suddetto testo normativo, nell'interpretazione datane dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 329/2007) e dalla Corte di Cassazione (v., in particolare, Cass. Civ., Sez. Lav. 23 settembre 2016, n. 18719), secondo le quali il determinarsi di falsi documenti, o di dichiarazioni non veritiere in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, e di conseguente nullità del contratto, solo allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, verifica che, pertanto, nella presente fattispecie sarebbe stata del tutto omessa dagli Organi dirigenziali scolastici locali toscani, che hanno deliberato l'esclusione della ricorrente dalle GPS, questione da non trattare, per i motivi sopra precisati, nella presente controversia, anche se, in via del tutto incidentale ed ultronea rispetto alle considerazioni di cui sopra, sarebbe da rilevare la fondatezza anche di questo rilievo sollevato nel ricorso introduttivo, in quanto non risulta che gli Organi dirigenziali scolastici locali toscani abbiano provveduto, rispetto alla posizione della Prof. An. alla verifica suddetta.*” (v. sentenza allegata)

Agli autorevoli e condivisibili orientamenti testé evocati su quelle che sono le circostanze impeditive dell'assunzione nella PA, si aggiunga pure che, come ricordato in premessa, l'Amministrazione scolastica non ha alcuna discrezionalità nel decidere se assumere o meno chi ha dei precedenti penali non ostativi; in altri termini, o le condanne subite dall'aspirante sono state irrogate per reati ostativi (ed allora nulla quaestio sul dovere di esclusione dalla procedura selettiva di turno) oppure l'assunzione, in presenza di tutti gli altri requisiti e di un punteggio utile, resta dovuta.

\*

#### ***2.4 in ogni caso sull'insussistenza di qualsivoglia ipotesi di plausibile lesione dell'elemento fiduciario***

Come spiegato in premessa, la tesi generalmente sostenuta dall'Amministrazione scolastica in cause analoghe a quella *sub iudice*, secondo cui la violazione dell'obbligo di dichiarare (indistintamente) tutti i precedenti penali deriverebbe da particolari necessità di conoscenza collegate al pregnante aspetto di pubblica fede, rappresentando un ostacolo insormontabile all'accettazione della domanda di iscrizione alle GPS dell'aspirante interessato per irrimediabile lesione dell'elemento fiduciario, non ha alcun fondamento sia per i motivi riepilogati ai paragrafi precedenti (cui ci si riporta), sia perché la presunta lesione dell'elemento fiduciario non potrebbe che passare (necessariamente) per la prova – a tutto voler concedere, la presunzione – dell'*animus nocendi*

Orbene, premesso che, come insegna l'antico brocardo, *aliud est celare, aliud tacere* (...), e premesso, altresì, che siffatta tesi appare in contraddizione con il fatto che l'Amministrazione scolastica non ha alcuna discrezionalità nel decidere se assumere o meno chi ha dei precedenti penali non ostativi, si evidenzia che la



presunzione secondo cui la ricorrente, omettendo di riportare in domanda le condanne subite, avrebbe volutamente cercato di nascondere qualcosa del suo passato all'Amministrazione convenuta, non può assolutamente accreditarsi nel caso di specie e deve quindi escludersi categoricamente.

La escludono, infatti, le seguenti circostanze (già riepilogate in premessa):

- a) i reati in questione sono assai risalenti e non hanno carattere ostativo ai fini della sua assunzione nella Scuola statale di guise sarebbe doveroso domandarsi cosa mai avrebbe avuto da guadagnarci la Sig.ra Cappella sottacendo volutamente i suoi precedenti penali pur nella certezza di poter comunque entrare in ruolo come Collaboratrice scolastica (...).
- b) il casellario giudiziale della ricorrente riporta quelle condanne e dunque non si comprende proprio come potrebbe una persona dotata di media intelligenza sperare che l'Amministrazione non ne fosse o venisse a conoscenza;
- c) la ricorrente, a causa di una patologia cronica *tiroidite di hashimoto* o tiroidite cronica autoimmune, è soggetta alla tipica sintomatologia ad essa connessa, che comprende anche perdita e vuoti di memoria e dunque non può ragionevolmente escludersi a priori la possibilità – che per la ricorrente è certezza – che in sede di compilazione della domanda ella abbia dimenticato di riportare le precedenti condanne;
- d) la ricorrente ha una bassa scolarizzazione (diploma di scuola media conseguito soltanto nel 2020) ed è stata oltretutto oggettivamente fuorviata dal campo di cui a pag. 2 della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto (*DOMANDA DI PARTECIPAZIONE*) predisposta dall'Amministrazione stessa, laddove era stato chiesto di riferire solo ed unicamente in merito a eventuali:
  - sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori e/o di interdizioni da incarichi nelle scuole o in altre strutture con minori;
  - provvedimenti di dispensa dall'impiego nella PA per scarso rendimento o di licenziamento ovvero ancora di provvedimento di decadenza dall'impiego per produzione documenti falsi;
  - condanne penali per reati ex art. 73 DPR 309/1990 e per taluno dei delitti di cui agli artt. 600 septies e 609 novies c.p.;
  - condanne penali per reati che costituiscono impedimento all'assunzione nella PA, nessuna delle quali sussistente nella fattispecie
- e) la ricorrente ha lavorato per ben 25 anni nelle Scuole statali della provincia di Frosinone, maturando la convinzione che non sussistesse alcunché di ostativo al suo impiego diretto per la PA;
- f) ai sensi della richiamata normativa di legge sul casellario giudiziale (v. paragrafo 2.2), le risalenti condanne inflitte alla ricorrente neppure andrebbero menzionate, riguardando, nell'un caso, reato estinto ex art. 167 c.p. e, nell'altro, semplice multa irrogata dal Giudice di Pace.

\*

### **2.5 sul diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti**

Come dedotto in premessa, la ricorrente è una onesta e infaticabile lavoratrice che, se non fosse stata ingiustamente estromessa come di fatto avvenuto, avrebbe certamente preso il ruolo da dicembre us in una delle tante scuole di Roma sui posti resi disponibili per la fase nazionale relativa alla terza procedura di internalizzazione degli ex LSU.

E' stato infatti spiegato che se non fosse stata ingiustamente esclusa, la ricorrente, che si ricorda essere





disoccupata dal marzo 2023, avrebbe certamente partecipato alla ulteriore fase cd nazionale per accedere ad un posto di Collaboratrice scolastica su Roma, avendo ella estrema necessità di lavorare e non risultando affatto proibitiva la distanza tra la provincia di residenza e quella testé menzionata.

Lo avrebbe fatto ai sensi dell'art. 6 del DDG Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 2163 del 30.11.2023, presentando la sua domanda nel termine di cui sopra.

All'esito, ella avrebbe certamente già conseguito un posto a tempo indeterminato previo inserimento nella *graduatoria nazionale* pubblicata con decreto D.G. Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 2390 del 17.11.2023, come dimostra il fatto stesso che, all'esito delle operazioni di reclutamento a tempo indeterminato che ne sono seguite per gli aventi diritto ivi graduati mediante scorrimento della stessa (28.11.2023), sono residuati ben 173 posti per Collaboratori scolastici su Roma, distribuiti tra scuole appartenenti ai seguenti distretti: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 023, 024, 025, 026, 027, 033, 037.

Dunque, la ricorrente, se non fosse stata ingiustamente esclusa dalla procedura de qua per i motivi testé illustrati, sarebbe oggi certamente una Collaboratrice scolastica a tempo indeterminato presso una scuola di Roma con decorrenza giuridica dal settembre 2023.

Costei, d'altronde, è disoccupata, ancora relativamente giovane e non costituirebbe certo un impedimento per un impiego a Roma né l'età del figlio a carico (ormai maggiorenne) né la distanza tra Alatri (dove ella vive) e Roma (dove insistono le scuole disponibili).

Dunque, con il presente atto si chiede anche un ristoro del danno patrimoniale subito dalla ricorrente, commisurato all'intero ammontare delle retribuzioni perse a decorrere da dicembre 2023 e nelle more del presente giudizio, tenuto conto che, per il profilo del *Collaboratore scolastico* (Area A personale scolastico ATA), il trattamento stipendiale iniziale annuo previsto è oggi pari ad € 16.427,76 (valori per 12 mensilità), ovvero € 1.368,98 mensili (v. Tabelle stipendiali CCNL in doc. 1 e 2).

#### SUL PERICULUM IN MORA

Alla luce di quanto dedotto in premessa, non pare possano residuare dubbi sull'esistenza del *fumus boni iuris*.

Che dall'erronea esclusione della ricorrente dalla terza fase di internalizzazione degli ex LSU bandita nel 2023 derivino poi, per quest'ultima, danni gravi e non più ovviabili con la sola decisione nel merito del presente ricorso, emerge, anzitutto, dal fatto che l'eventuale tardivo riconoscimento delle ragioni attoree non potrebbe impedire, frattanto:

- le operazioni di reclutamento a tempo indeterminato sui posti messi a concorso nella provincia di Roma e Frosinone, con conseguenze assolutamente pregiudizievoli per l'istante visto anche il possibile consolidarsi della posizione di altri aspiranti controinteressati e la derivante maggiore difficoltà di far valere le sue ragioni e di dare esecuzione ad una eventuale pronuncia di accoglimento della sua domanda giudiziale; i tempi ordinari della decisione nel merito, d'altronde, non sembrano scongiurare tale rischio ed aggraverebbero, appesantendole, le misure per dare esecuzione agli auspicati provvedimenti di accoglimento del presente ricorso anche sul piano organizzativo per la stessa PA.



- le enormi difficoltà economiche ed esistenziali della ricorrente, come riepilogate ai capp. da 38 a 46 della premessa in fatto (da intendersi qui di seguito trascritti).

Orbene, tali pregiudizi di carattere professionale ed economico, non sono adeguatamente reintegrabili successivamente, neppure per equivalenza.

---

**Tutto ciò premesso, CAPPELLA SILVIA**, come rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

### **RICORRE**

all'Ill.mo Tribunale di Frosinone adito, in funzione di Giudice Unico del Lavoro perché, previa fissazione dell'udienza e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c. Voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

#### **A) in via cautelare ed urgente, anche *inaudita altera parte***

ravvisati i presupposti del *fumus* e del *periculum* in mora e rigettata ogni eccezione, istanza e deduzione di parte avversa,

previa sospensione e/o disapplicazione:

- del decreto DG USR Lazio, prot. 1961 del 09.10.2023 di esclusione della ricorrente dalla procedura *de qua*;
  - della graduatoria provinciale di Frosinone approvata con DDG USR Lazio prot. 1984 del 13.10.2023 nella parte in cui la ricorrente non vi risulta inserita;
  - della graduatoria nazionale di cui all'art. 58, comma 5-septies, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e ss.mm. – ex LSU approvata con DDG Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 2390 del 17.11.2023 e pubblicata il 23.11.2023, nella parte in cui la ricorrente non vi risulta inserita;
  - di tutti gli altri atti amministrativi contrastanti e/o incompatibili con la presente domanda (ancorché ignoti alla ricorrente)
1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente CAPPELLA SILVIA di partecipare, nella provincia di Frosinone, alla terza procedura selettiva di internalizzazione degli ex LSU nell'Area del personale ATA (*Collaboratori scolastici*), avviata con decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 1391/23 a mente dell'art. 58, comma 5- septies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, avente ad oggetto il reclutamento a tempo indeterminato alle dirette dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito del personale impiegato per almeno 5 anni (purche' comprensivi degli anni 2018 e 2019) sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, alle dipendenze di imprese private titolari di contratti di appalto per lo svolgimento dei suddetti servizi nelle scuole statali;
  2. per l'effetto, sospendere e/o disapplicare i provvedimenti avversati e disporre l'inserimento della ricorrente nella graduatoria finale provinciale della suddetta selezione per la provincia di Frosinone pubblicata in data 25.10.2023 (prot. 1984 del 13.10.2023), con il punteggio corrispondente ai titoli vantati ed indicati in domanda;



3. per l'effetto, sospendere e/o disapplicare i provvedimenti avversati e disporre l'inserimento della ricorrente nella graduatoria nazionale di cui all'art. 58, comma 5-septies, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e ss.mm. – ex LSU approvata con decreto DG MIM prot. 2390 del 17.11.2023;
4. per l'effetto, condannare le Amministrazioni scolastiche convenute, all'assunzione con riserva della ricorrente nel profilo di *Collaboratrice scolastica* (Area A personale scolastico ATA), in uno dei 173 posti del suddetto profilo residuati nella provincia di Roma dalla fase delle assegnazioni effettuate lo scorso 28.11.2023 mediante scorrimento della cit. *graduatoria nazionale*;

IN SUBORDINE, condannare le Amministrazioni scolastiche convenute, all'assunzione della ricorrente nel profilo di *Collaboratrice scolastica* (Area A personale scolastico ATA), in uno dei posti per *Collaboratore scolastico* che dovessero liberarsi nelle more del presente giudizio nella provincia di Frosinone, per la procedura de qua;

adottare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo a dare corretto seguito alle decisioni assunte;

Con vittoria di spese competenze e onorari del cautelare da distrarsi.

## **B) nel merito**

1. previa disapplicazione:

- del decreto DG USR Lazio, prot. 1961 del 09.10.2023 di esclusione della ricorrente dalla procedura *de qua*;
- della graduatoria provinciale di Frosinone approvata con DDG USR Lazio prot. 1984 del 13.10.2023 nella parte in cui la ricorrente non vi risulta inserita;
- della graduatoria nazionale di cui all'art. 58, comma 5-septies, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e ss.mm. – ex LSU approvata con DDG Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 2390 del 17.11.2023 e pubblicata il 23.11.2023, nella parte in cui la ricorrente non vi risulta inserita;
- di tutti gli altri atti amministrativi contrastanti e/o incompatibili con la presente domanda (ancorché ignoti alla ricorrente)

accertare e dichiarare il diritto della ricorrente CAPPELLA SILVIA di partecipare, nella provincia di Frosinone, alla terza procedura selettiva di internalizzazione degli ex LSU nell'Area del personale ATA (*Collaboratori scolastici*), avviata con decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 1391/23 a mente dell'art. 58, comma 5- septies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, avente ad oggetto il reclutamento a tempo indeterminato alle dirette dipendenze del Ministero dell'Istruzione del personale impiegato per almeno 5 anni (purche' comprensivi degli anni 2018 e 2019) sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, alle dipendenze di imprese private titolari di contratti di appalto per lo svolgimento dei suddetti servizi nelle scuole statali;

2. per l'effetto, accertare il diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria finale provinciale della suddetta selezione per la provincia di Frosinone pubblicata in data 25.10.2023 (prot. 1984 del 13.10.2023), con il punteggio corrispondente ai titoli vantati ed indicati in domanda;



3. per l'effetto, accertare il diritto della ricorrente all'inserimento nella *graduatoria nazionale* di cui all'art. 58, comma 5-septies, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e ss.mm. – ex LSU approvata con decreto DG MIM prot. 2390 del 17.11.2023;
4. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2023 alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nel profilo di *Collaboratrice scolastica* (Area A personale scolastico ATA), in uno dei 173 posti del suddetto profilo risultati ancora disponibili nella provincia di Roma all'esito delle assegnazioni effettuate lo scorso 28.11.2023 mediante scorrimento della suddetta graduatoria nazionale;
5. per l'effetto ordinare all'amministrazione scolastica convenuta di provvedere al disbrigo di tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione della ricorrente alla terza procedura di internalizzazione de qua ed alla sua conseguente assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza 1 settembre 2023, nel profilo ATA di *Collaboratrice scolastica*, presso una delle sedi scolastiche di Roma dichiarate disponibili per la fase nazionale della stessa, tenuto conto della priorità di scelta derivante dal punteggio in graduatoria vantato dalla lavoratrice, o, in subordine, presso una delle numerose sedi di Roma residue all'esito delle operazioni di reclutamento effettuate su base nazionale ex art. 58, comma 5-septies, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
6. per l'effetto, condannare le Amministrazioni scolastiche convenute – in solido, individualmente o pro quota – al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente CAPPELLA SILVIA, in misura pari o comunque commisurata all'intero ammontare delle retribuzioni perse a decorrere da dicembre 2023 e nelle more del presente giudizio (sino alla data dell'invocata assunzione), tenuto conto che, per il profilo del *Collaboratore scolastico* (Area A personale scolastico ATA), il trattamento stipendiale iniziale annuo previsto è oggi pari ad € 16.427,76 (valori per 12 mensilità), ovvero € 1.368,98 mensili (v. CCNL in doc. 1, 2 e 3 nonché in diritto).

IN SUBORDINE, condannare le Amministrazioni scolastiche convenute, all'assunzione della ricorrente nel profilo di *Collaboratrice scolastica* (Area A personale scolastico ATA), in uno dei posti per *Collaboratore scolastico* che dovessero liberarsi nelle more del presente giudizio o successivamente nella provincia di Frosinone, ai fini della procedura de qua;

IN ULTERIORE SUBORDINE, disporre per l'accantonamento in suo favore di in uno dei posti del suddetto profilo *Collaboratori scolastici* che si libereranno nella provincia di Frosinone a partire dall'a.s. 2024/2025;

Con vittoria di onorari, spese e competenze di giudizio, da distrarsi.

### IN VIA ISTRUTTORIA

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

1. disporre per la notifica del presente ricorso agli eventuali controinteressati a mezzo pubblici proclami;
2. disporre affinché la notifica del ricorso ai controinteressati a mezzo pubblici proclami, venga effettuata attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito ex art. 151 c.p.c. (v. istanza che segue);



3. disporre per l'acquisizione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva di tutti gli ex LSU assunti a tempo indeterminato nel corrente a.s. 2023/2024 nella provincia di Roma mediante scorrimento della graduatoria nazionale di cui al cit. art. 58 comma 5 septies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
4. disporre CTU medico-legale e/o contabile;
5. ammettere prova per interpellato di controparte sulle circostanze articolate in premessa ai capp. da 1 a 47, precedute dalla locuzione "*Vero che*", nonché, senza inversione dell'onere probatorio, prova diretta e contraria sui capitoli eventualmente ammessi alla controparte.

*Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica:*

*gianluca.magnani@oav.legalmail.it*

---

### **ISTANZA PER NOTIFICA PER LA NOTIFICA DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI**

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero di destinatari;

Il TAR del Lazio, quando sono investiti da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente – quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. – la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

Tanto premesso,

#### **SI FA ISTANZA**

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

#### **VOGLIA**

#### **AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR:

#### **A) DI UN AVVISO DAL QUALE RISULTI:**

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. l'indicazione delle amministrazioni intimate;
3. un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati negli aspiranti ex LSU inseriti nella graduatoria provinciale di Frosinone approvata con DDG USR Lazio prot. 1984 del 13.10.2023 e/o negli aspiranti ex LSU inseriti nella graduatoria nazionale di cui all'art. 58, comma 5-septies, decreto-legge 21





giugno 2013, n. 69, e ss.mm. – ex LSU approvata con DDG Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 2390 del 17.11.2023 e pubblicata il 23.11.2023, ovvero ancora nell'elenco degli aspiranti ex LSU assunti a tempo indeterminato nel corrente a.s. 2023/2024 all'esito della pubblicazione della suddetta graduatoria nazionale;

5. l'indicazione del numero del Decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B) DEL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO

C) DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI

---

*Ai sensi del D.P.R. 115/2012, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che la ricorrente ha diritto all'esenzione dal contributo unificato ai sensi dell'art. 9 co 1 bis del D.P.R. 115/2022 – introdotto dal D.L. 98/2011 - essendo il reddito imponibile ai fini IRPEF 2022 del suo nucleo familiare inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 7' del D.P.R. cit.*

---

**Si allegano i seguenti documenti in copia:**

1. CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018;
2. CCNL Istruzione e Ricerca (parte economica) 2019/2021;
3. CCNL Scuola 2006/2009;
4. CCNL Imprese industriali Pulizia;
5. CCNL Imprese Pulizie e servizi integrati/Multiservizi;
6. a) decreto interministeriale n. 1074 del 20.11.2019;
- b) decreto Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di istruzione e di formazione n. 2200 del 6 dicembre 2019 con cui è stata bandita procedura di selezione per l'internalizzazione dei servizi riservata al personale impegnato per almeno dieci anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi;
- c) decreto dipartimentale M.I. del 18 maggio 2020, n. 573;
- d) decreto dipartimentale M.I. del 16 giugno 2020, n. 686;
- e) decreto dipartimentale M.I. del 24 giugno 2020, n. 713;
- f) graduatoria nazionale (rettificata), finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all'esito della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200 per l'internalizzazione dei servizi di pulizia, ai partecipanti che siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, ex art. 58, comma 5-quater, del decreto legge 21.6.2013, n. 69 - assegnazione provincia anno scolastico di riferimento: 2019/20;
- g) decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione n. 951 del 16 giugno 2021 avente ad oggetto il bando di reclutamento a tempo indeterminato alle dirette dipendenze del MIUR del personale impiegato stabilmente (stavolta) da almeno 5 anni (purché comprensivi degli anni 2018 e 2019)



- alle dipendenze di imprese private titolari di contratti di appalto per lo svolgimento dei suddetti servizi ex art. 58, comma 5-sexies del decreto legge 21.6.2013, n. 69;
7. doc. identità della ricorrente;
  8. certificazione relativa al titolo di studio della ricorrente;
  9. scheda anagrafica professionale della ricorrente;
  10. estratto conto previdenziale INPS completo;
  11. a) estratto casellario degli attivi;  
b) certificato carichi pendenti;
  12. decreto interministeriale n. 133 del 11.07.2023;
  13. D.D.G. Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 1391 del 11.08.2023;
  14. domanda della ricorrente di partecipazione alla terza procedura di internalizzazione degli ex LSU;
  15. decreto DG USR Lazio, prot. 1961 del 09.10.2023 di esclusione della ricorrente dalla procedura *de qua*;
  16. graduatoria provinciale di Frosinone approvata con DDG USR Lazio prot. 1984 del 13.10.2023;
  17. D.D.G. Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 2163 del 30.10.2023 disciplinante la graduatoria nazionale prevista dall'art. 58, comma 5-septies, del Decreto-Legge di cui al citato disposto normativo e di cui agli articoli 9 e seguenti del decreto 11 luglio 2023, n. 133
  18. graduatoria nazionale di cui all'art. 58, comma 5-septies, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e ss.mm. – ex LSU approvata con DDG Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 2390 del 17.11.2023 e pubblicata il 23.11.2023;
  19. Ministero dell'Istruzione e del Merito - elenco disponibilità posti per Collaboratore scolastico su Roma, residuati all'esito della fase di reclutamento mediante scorrimento graduatoria nazionale;
  20. a) recente report ISTAT sulla soglia assoluta di povertà in Italia;  
b) stampa dal cassette previdenziale INPS della ricorrente, da cui si evince la NASPI di cui quest'ultima ha fruito da febbraio 2020 in poi;
  21. a) lettera PEC Studio legale Avv. Gianluca Magnani del 04.12.2023 avente ad oggetto impugnativa mancata internalizzazione della lavoratrice;  
b) Nota USR Lazio 13.12.2023 di riscontro e replica;
  22. a) certificato stato di famiglia della ricorrente;  
b) Mod. C2 storico 6 febbraio 2024 di Cristian Belli, figlio della ricorrente;
  23. a) certificati medici attestanti la patologia della ricorrente;  
b) scheda riepilogativa della sintomatologia connessa alla suddetta patologia estratta dalla homepage del sito web [www.humanitas.it](http://www.humanitas.it)
  24. giurisprudenza;

Albano Laziale, 29 gennaio 2024

Avv. Gianluca Magnani

